

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Chianciano Terme istituisce il Servizio di Ispettorato Ambientale e la figura di Ispettore Ambientale con funzioni di prevenzione, vigilanza, controllo e repressione relativamente al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di contribuire alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nel territorio comunale.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2 del D.Lvo 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, è predisposto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati Ispettori Ambientali a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio dei rifiuti sul territorio o il conferimento in violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lvo n. 152 del 03 aprile 2006; l'attività altresì investe il rispetto di quanto stabilito nelle ordinanze comunali e regolamenti comunali in materia ambientale, e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri enti, nella competenza dei comuni in materia ambientale e dall'altro lato, il presente regolamento si prefigge di rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività produttive, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

Art. 2

DEFINIZIONI

Fermo quanto riportato negli altri Regolamenti comunali e specificatamente nel Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale del 14.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni, nella normativa regionale e nazionale per quanto attiene la definizione di rifiuto, conferimento, raccolta differenziata, ecc., ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni:

- **ISPETTORE AMBIENTALE** – figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198 comma 2 del D.Lvo 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale, nella competenza dei comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti, volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente;

- PROPRIETA' DEL RIFIUTO – il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino o dall'attività produttiva ecc. è di proprietà del comune, indipendentemente che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada.
- ABBANDONO DEI RIFIUTI – si configura ogni qual volta i rifiuti vengono lasciati fuori dai cassonetti o dai contenitori all'uopo predisposti, o comunque con modalità diverse da quelle stabilite per la raccolta dall'Amministrazione Comunale, sia nelle strade pubbliche che su quelle private.

Art. 3

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Ispettorato Ambientale comunale viene organizzato dal Comune di Chianciano Terme. L'organizzazione del servizio è disciplinata dal comune quale ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi ed è sotto il diretto controllo del Comando Polizia Municipale che a tal fine collabora con il gestore dei rifiuti e con l'Ufficio ambiente del comune.

L'ispettore ambientale comunale può essere un dipendente comunale o un dipendente del gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti che comunque, nello svolgimento della propria attività ispettiva, riveste la figura di pubblico ufficiale.

Art. 4

INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE

Ferma rimanendo la competenza degli Ufficiali ed Agenti Polizia Municipale nonché delle Forze di Polizia dello Stato per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'art. 1 è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali comunali che ne abbiano i requisiti, così come descritti dal presente regolamento.

L'incarico di ispettore ambientale, previa frequenza ad un corso di formazione superato con esito favorevole, è conferito con decreto monocratico del Sindaco di Chianciano Terme, con cui viene legittimato l'Ispettore Ambientale all'esercizio delle specifiche funzioni previste dal presente regolamento, decreto che ha validità biennale e può essere con motivato provvedimento, rinnovato, sospeso o revocato.

Il Sindaco nel decreto di cui al precedente comma indica l'ambito di intervento operativo dell'Ispettore Ambientale. All'ispettore ambientale è rilasciato, a cura del gestore del servizio o a cura del Comune di Chianciano Terme, in relazione alla dipendenza contrattuale, apposito tesserino di riconoscimento attestante la legittimazione all'esercizio delle specifiche funzioni attribuite.

Durante l'espletamento delle attività l'ispettore ambientale deve indossare anche abbigliamento identificativo nonché avere la strumentazione necessaria.

Art. 5

REQUISITI RICHIESTI

1 – i soggetti a cui riconoscere la qualifica di ispettore ambientale dovranno essere dipendenti del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti oppure dipendenti del comune di Chianciano Terme.

2 – i suddetti soggetti dovranno altresì aver frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione sulle materie di competenza.

3 – potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale specifici e potrà essere ritenuta necessaria una comprovata esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e/o del compostaggio;

4 – i soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psico-fisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di prevenzione, né avere rapporti di parentela ed affinità entro il quarto grado, con il Sindaco e con gli Assessori Comunali;

Art. 6

COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'Ispettore Ambientale, nell'espletamento delle funzioni attribuite deve:

- a) svolgere le attività individuate nel presente regolamento, nei modi, negli orari e nelle località stabilite dalle disposizioni di lavoro e nel rispetto della normativa di settore;
- b) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- c) Svolgere attività di prevenzione, informazione ed educazione al cittadino, che deve essere sempre prioritaria e preponderante rispetto all'attività di repressione
- d) indossare, durante il servizio, l'abbigliamento di corredo identificativo del ruolo e dell'incarico conferito, nonché tesserino di riconoscimento e strumenti assegnati in dotazione;
- e) redigere, in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da inoltrare agli organi di Polizia Locali e Statali, nonché i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative di competenza, completi di ogni elemento, entro tre giorni dal loro accertamento. Effettuare sempre la documentazione fotografica sullo stato dei luoghi. A tal fine, i verbali di accertamento e contestazione delle violazioni elevate, nelle materie ambientali, così come disciplinate dal presente Regolamento, hanno l'efficacia di atto pubblico, di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile; allegato ad ogni verbale di accertamento e contestazione dovrà essere sempre presente rapporto dettagliato ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 e foto.
- f) Redigere, in modo chiaro e completo, eventuali controdeduzioni a richiesta del Corpo di Polizia Municipale a seguito di presentazione di "scritti difensivi" presentati dall'interessato avverso il verbale redatto per accertata violazione amministrativa dall'Ispettore Ambientale, al fine della decisione della fondatezza o meno dell'accertamento, secondo la procedura della Legge 689/81.
- g) Qualificarsi sempre ai cittadini, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, usando una formula comunicativa di conciliazione, compatibile con il concetto di autorevolezza e non di supremazia;
- h) Utilizzare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature assegnati in dotazione;
- i) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lvo n. 196/2003 relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare, dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti eseguiti.
- j) E' esclusa qualsiasi competenza per fatti costituenti reato. In tal caso l'ispettore ambientale ha l'obbligo di informare tempestivamente la Polizia Municipale, anche telefonicamente, purché non siano disperse le fonti di prova.

Gli ispettori ambientali, durante lo svolgimento delle attività indicate nel presente regolamento, sono organi addetti al controllo in materia ambientale e a tal fine possono procedere

all'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, nonché procedere a rilievi fotografici, ai sensi dell'art. 13 comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 7

CORSO FORMATIVO PER ASPIRANTI ALL'INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE

Il Comune di Chianciano Terme e/o il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti organizzano il corso di formazione per il personale aspirante, avente i requisiti, all'incarico di ispettore ambientale, con esame finale, della durata di 30 ore, concernente l'azione di vigilanza e controllo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla Legge 689/81.

Le lezioni del corso riguarderanno in particolare, la figura ed i compiti dell'ispettore ambientale, la normativa statale e regionale in materia ambientale, i regolamenti comunali e tutti i provvedimenti comunali in materia ambientale, gli illeciti ambientali in genere. Particolare attenzione dovrà essere prevista relativamente ai temi di comunicazione con il cittadino e agli aspetti relazionali dell'attività di controllo. Dovrà inoltre prevedere esempi pratici ed esercitazioni sulla redazione degli atti e sulle tecniche di accertamento. Dovranno inoltre essere valutate le qualità psico-attitudinali dell'aspirante.

Art. 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, nonché l'ufficio ambiente, possono segnalare al Sindaco le irregolarità poste in essere dall'ispettore ambientale, nello svolgimento dei compiti attinenti la figura; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico.

In caso di reiterate (almeno 2) violazioni dei doveri previsti nel presente Regolamento, regolarmente accertati, il Sindaco revocherà la nomina.

La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è attivata d'ufficio qualora vengano meno i requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con Decreto monocratico motivato.

Art. 9

COMPITI DEL COMUNE

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli ispettori ambientali sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale previa concertazione con il gestione della raccolta dei rifiuti e con l'ufficio ambiente del Comune. A tal fine gli ispettori ambientali, nominati dal Sindaco, dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica conferita loro dalla Polizia Municipale e seguire scrupolosamente le direttive impartite.